

Polo Tecnico e Professionale Turistico – Grafico – Economico

Direzione e Segreteria - **SEDE GORJUX:** Via Raffaele Bovio, s.n. - 70125 Bari – Tel./Fax: 0805461463 - 0805461506

SEDE TRIDENTE: Viale Papa Giovanni XXIII, 59 - 70124 Bari - Tel. 0805574381 Fax 0805521551

SEDE VIVANTE: Piazza Diaz, 10 – 70121 Bari – Tel. 0805540560 Fax 0805540965

bais03700e@istruzione.it – bais03700e@pec.istruzione.it - www.istitutogorjuxtridentevivante.edu.it – Codice Fiscale 93062330720

Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi ad esperti per particolari attività ed insegnamenti ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art.45 comma 2 lett.h del D.I. n. 129 del 2018

Il Consiglio di Istituto

- Visto l'art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- Visto l'art. 43 comma 2 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
- Visto l'art. 45 comma 2 lett. h del D.I. n. 129 del 2018 il quale prevede che al Consiglio di istituto spetta la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento da parte del dirigente scolastico dell'attività relativa ai contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- Visto l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- Visto il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 27;
- Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

approva

il seguente Regolamento ai sensi dell'art. 45 comma 2 -lett. h del D.I. n. 129 del 2018, che costituisce parte integrante del Regolamento per l'attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e prestazioni d'opera dell'Istituto, approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 11.03.2019 e modificato con delibera del 20.12.2019.

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina le procedure, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti esterni all'Istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo per particolari attività ed insegnamenti, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 43 del D.I. 129/2018.

Rientrano nella disciplina del presente Regolamento tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del c.c.

Art. 2 (Condizioni per la stipula dei contratti)

Ai sensi dell'art.42, comma 1 del D.I. 129/2018 è fatto divieto alla istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

Ai sensi dell'art. 7, comma 5 bis del D. Lgs 165/2001 è fatto altresì divieto all'istituzione scolastica di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Fermo restando quanto sopra, l'Istituzione scolastica, accertata l'esigenza di realizzare particolari attività ed insegnamenti che non rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, provvede:

- in via preliminare, a verificare se siano presenti e disponibili al proprio interno le risorse professionali di cui necessita, pubblicando sul proprio sito web un avviso di selezione rivolto al personale interno;
- nel caso in cui si riscontri l'impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno a verificare se le prestazioni di cui si necessita assumano i caratteri di vero e proprio "appalto di servizi", nel qual caso l'Istituzione dovrà indire un'apposita procedura di affidamento disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici;
- nel caso in cui non si verifichi l'ipotesi di cui al punto che precede l'Istituzione potrà ricorrere al personale di altre istituzioni scolastiche mediante collaborazioni plurime, come previsto dall'art. 35 del CCNL comparto scuola del 29.11.2007, pubblicando apposito avviso di selezione rivolto al personale di altri Istituti scolastici;
- in via residuale potrà ricorrere a esperti esterni, secondo i presupposti di legittimità e la procedura di cui al citato art. 7, commi 6 e 6 bis, del D. Lgs 165/2001, pubblicando avviso di selezione purché:
 - a) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

- b) l'Istituzione scolastica abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e di quello delle altre istituzioni scolastiche;
 - c) la prestazione sia di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) siano state preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;
- Non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 3 (Tipologie contrattuali)

Nel caso in cui l'Istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di lavoro autonomo che rispettino i requisiti dell'articolo 7, comma 6 del medesimo D Lgs 165/2001 e ss. mm.

Pertanto nel caso in cui l'istituzione scolastica, nella realizzazione dell'attività progettuale inserita nel Piano Triennale dell'offerta formativa o per determinate attività anche obbligatorie per legge, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di lavoro autonomo e più specificamente:

- contratti di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata.
- contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c. con lavoratori autonomi liberi professionisti di cui al comma 1 dell'art. 53 del Tuir;
-

Art. 4 (Pubblicazione della procedura di selezione)

Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere sia attraverso avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica, sia attraverso la richiesta di candidature.

Sia nell'Avviso sia nelle lettere di invito dovranno essere indicati:

- a) l'oggetto dell'incarico;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione da indicare nel *curriculum*;
- c) i criteri di valutazione dei *curricula* dei candidati
- c) la durata dell'incarico;
- d) le modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione), le funzioni ed i compiti dell'esperto;
- e) la tipologia contrattuale;
- f) il compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, le relative modalità di presentazione, ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 5 (Procedura comparativa)

1. Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei *curricula* presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 del 6.6.2019, esplicitati nella procedura di selezione e riportati nella tabella che segue:

TITOLO DI STUDIO	Laurea specifico e coerente con la prestazione professionale richiesta (vecchio ordinamento o quinquennale) con voto finale , salvo i casi di cui all'art. 7 comma 6 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 per i quali non è richiesto il diploma di laurea	LAUREA	DIPLOMA
		Per un voto da 66 a 98 Punti 3	Per un voto da 60 a 80 Punti 3
		Per un voto da 99 a 105 Punti 5	Per un voto da 81 a 90 Punti 5
		Per un voto da 106 a 110 Punti 7	Per un voto da 91 a 100 Punti 7
		Per un voto pari a 110 e lode Punti 10	Per un voto pari a 100 e lode Punti 10
	a) Per ogni diploma di specializzazione post-laurea specifico e coerente con la prestazione professionale richiesta, per corsi attivati dalle università statali o libere (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)		Punti 3

TITOLI	b) Per ogni corso di perfezionamento, con esame finale, di durata non inferiore ad un anno e per ogni master di I livello attivati dalle università statali o libere – min. 1500 ore, 60 CFU ed esame finale- specifico e coerente con la prestazione professionale richiesta (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)	Punti 2
	c) Per ogni master di II livello attivati dalle università statali o libere – min. 1500 ore e 60 CFU Ue con esame finale, specifico e coerente con la prestazione professionale richiesta (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)	Punti 3
	d) Per ogni diploma di laurea di durata almeno quadriennale, per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), in aggiunta– oltre alla laurea specifico e coerente con la prestazione professionale richiesta per ogni diploma accademico di secondo livello (si valuta un solo titolo)	Punti 3
	e) Per il conseguimento del titolo di “dottorato di ricerca” specifico e coerente con la prestazione professionale richiesta (si valuta un solo titolo)	Punti 4
	f) Titolo di docenza presso facoltà universitarie per materie specifiche e coerenti con la prestazione richiesta	Punti 5
I titoli relativi a: a), b), c), d), e) f) anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino a un massimo di		Punti 15
Esperienze professionali maturate nel settore richiesto di durata continuativa di almeno 3 mesi oppure 30 ore.		Punti 2,5 per ogni esperienza fino ad un massimo di punti 25. Laddove la stessa esperienza avesse durata pluriennale, fermo restando le condizioni minime di almeno 3 mesi oppure 30 ore, il punteggio sarà di punti 2,5 per ogni annualità.
Esperienze pregresse di docenza maturate nel settore richiesto, della durata continuativa di almeno 3 mesi oppure 30 ore, purché non già valutate con il criterio precedente		Punti 2,5 per ogni esperienza con un massimo di 25 punti Laddove la stessa esperienza avesse durata pluriennale, fermo restando le condizioni minime di

	almeno 3 mesi oppure 30 ore, il punteggio sarà di punti 2,5 per ogni annualità.
TOTALE TITOLI ED ESPERIENZE ESPERTO INTERNO	7 5
COLLOQUIO (per i soli Esperti Esterni)	2 5
TOTALE TITOLI ED ESPERIENZE + COLLOQUIO ESPERTO ESTERNO	1 0 0

All'Istituzione scolastica è riservata la facoltà di procedere alla verifica delle autocertificazioni

Il bando potrà prevedere tra gli elementi di valutazione l'espletamento di un **colloquio**, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione, **per un totale di punti 25**.

L'Istituzione non procederà all'espletamento del colloquio in caso pervenga la domanda di un solo candidato.

A parità di punteggio sarà data la preferenza, nell'ordine che segue, al candidato che abbia:

- la maggiore valutazione dei titoli universitari;
- l'età minore;

Art. 6 (Ipotesi di esclusione della procedura comparativa)

Sono esclusi dalle procedure comparative

- le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, che non sono riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolgono in maniera del tutto autonoma caratterizzate da un rapporto "*intuitu personae*" che consente il raggiungimento del fine, quali a titolo esemplificativo la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese (cfr Circolare n. 2/2008 della Funzione Pubblica punto n.7 esclusioni) , e comunque un compenso di modica entità, non superiore a Euro _500,00).

Il ricorso a procedure comparative può essere, inoltre, derogato con affidamento diretto nei seguenti casi:

- 1) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (C. Conti, sez. contr. Piemonte, 20 giugno 2014 n. 122)
- 2) interventi formativi che si svolgono nell'arco di una sola giornata (Corte dei conti Regione Emilia Romagna Deliberazione n. 65/2016)
- 3) procedura di selezione andata deserta;
- 4) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

La materia oggetto del presente Regolamento (incarichi di lavoro autonomo a persone fisiche esterne alla PA) è estranea a quella degli appalti di lavori, di beni o servizi e, pertanto, non può farsi ricorso alla relativa normativa.

Art. 7–(Stipula del contratto)

Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto da entrambi i contraenti,.

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto come da modulistica allegata:

- le Parti contraenti;
- l’oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- il corrispettivo della prestazione; indicato al lordo dell’I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali;
- le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell’attività;
- l’eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Bari ;
- l’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Art. 8 (Durata del contratto e determinazione del compenso)

Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. L’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.

In caso di durata pluriennale del contratto è necessaria la Delibera autorizzativa del CdI (cfr D.I. n. 129/2018 art. 45 comma 1 lett. d)

Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell’impegno professionale richiesto.

Il compenso lordo spettante al personale interno ed al personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche per le attività di seguito riportate, è quello fissato secondo le misure stabilite nelle tabelle allegatae al vigente CCNL del comparto scuola coma da tabella:

ATTIVITA'	
Ore aggiuntive di insegnamento	35
Ore aggiuntive corsi di recupero in classi con numero elevato di studenti(IDEI)	50
Ore aggiuntive corsi di recupero in classi con numero ridotto di studenti(IDEI)	30
Ore aggiuntive non di insegnamento	17,5

Per i PON si farà riferimento alle linee guida di ciascun programma e alle relative indicazioni dell'Autorità di Gestione.

Fuori dalle ipotesi sopra descritte e per gli esperti esterni il compenso da corrispondere sarà determinato tenendo conto di quanto previsto e dei massimali di costo stabiliti dal D.I. 326/1995 e dalla Circolare del Ministero delle Politiche Sociali n.2/2009.

Fermo restando quanto sopra, in caso di pagamento orario, il compenso non potrà comunque superare 100,00..euro, al lordo dell'IRPEF ed al netto dell'IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.

A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che l'esperto esterno effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 9 (Ricorso alle collaborazioni plurime)

Allorché l'istituzione scolastica abbia la necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel proprio corpo docente potrà ricorrere alla collaborazione di docenti di altre scuole statali ai sensi dell' art.35 del CCNL 2007.

In queste ipotesi dovrà essere acquisita l'autorizzazione del dirigente scolastico della scuola di appartenenza.

Le ore di docenza ai docenti esterni sono retribuite nella misura stabilita nel CCNL Scuola 2007.

Per il Personale ATA il riferimento è alle previsioni dell'art. 57 del CCNL 2007.

Art. 10 (Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

La risoluzione del contratto per inadempimento sarà causa di esclusione di domande di future partecipazioni a procedure selettive indette dall'Istituzione scolastica

Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 11 (Pubblicità ed efficacia)

Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

L'efficacia dei contratti di prestazione d'opera è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Pertanto, la pubblicazione, sul sito istituzionale, degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Art. 12 (Interventi di esperti a titolo gratuito)

In caso di partecipazione ad attività inerenti Progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel PTOF di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati – tra l'altro - le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti.

Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la r.c. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.

Art. 13–Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni

In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 2001.

L'istituzione scolastica deve procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni degli incarichi conferiti ad esperti esterni secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53 comma 14 del D.L.vo n. 165 del 2001.

Allegati:

- 1) Lettera incarico a docente in regime di collaborazione plurima
- 2) Contratto di prestazione d'opera occasionale

Dichiarazione resa ai fini degli obblighi contributivi sui compensi di collaborazione occasionale